

# *Circolari per la clientela*

**Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte  
sostitutive, addizionali e patrimoniali -  
Modifica della misura delle rate  
di acconto**

## **1 PREMESSA**

L'art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020") modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

L'ambito applicativo della modifica normativa apportata dal DL 124/2019 è stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.

## **2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA MODIFICA**

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per quanto non citati espressamente dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

## **3 IMPOSTE INTERESSATE DALLA MODIFICA**

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dall'art. 58 del DL 124/2019), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive o patrimoniali per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:

- la cedolare secca sulle locazioni di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;
- l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;
- l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.

Per quanto non espressamente citate dalla ris. 93/2019, si ritiene che la modifica dell'importo delle rate di acconto si estenda anche:

- alla maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (art. 2 del DL 138/2011);
- all'addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia (art. 1 co. 65 della L. 208/2015);

- all'addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 3 della L. 7/2009);
- all'addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" (art. 1 co. 466 della L. 266/2005).

## 4 EFFETTI SUGLI ACCONTI 2019

### 4.1 SOGGETTI ISA

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

- resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un'unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti "solari"), l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni).

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che:

- ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro;
- determina l'acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell'acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00 euro).

In assenza della modifica del DL 124/2019, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere versato il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, "cristallizzato" ed entro il 2.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell'acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire il 90% del rigo RN34).

### 4.2 ALTRI SOGGETTI

Per gli altri soggetti, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (se la prima supera 103,00 euro) pari al 40% e al 60% e la misura dell'acconto complessivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca sulle locazioni).

## 5 EFFETTI A REGIME

Se l'art. 58 del DL 124/2019 non subirà modifiche nell'*iter* di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca sulle locazioni il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

### 5.1 SOGGETTI ISA

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti "solari"):

- sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

### 5.2 ALTRI SOGGETTI

Per gli altri soggetti, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti "solari"):

- la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
- la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.